

Ing. Francesco Bellavista Caltagirone

Milano, 7 marzo 2013

Gentili Signori

Dott. Tiziano Onesti

Dott. Davide Franco

Prof. Avv. Niccolò Abriani

*c/o Società dell'Acqua Pia Antica Marcia S.p.a.
Lungotevere Aventino, 5
00153 Roma*

Oggetto: proposta di concordato preventivo per le società del Gruppo Acqua Marcia

Gentili Dottori,

nella mia qualità di soggetto interessato alla buona riuscita del concordato preventivo in oggetto, facendo seguito all'impegno già assunto nella mia precedente comunicazione del 14 febbraio 2013, Vi confermo, con riguardo alle ulteriori domande di concordato che verranno presentate nei prossimi giorni, relative alle società:

GESTIONE MANUTENZIONI & SERVIZI S.R.L.
EUROPEAN AIRPORT SERVICE S.R.L.
CROARA GOLF S.r.l.
DOMUS INVESTIMENTI S.R.L.
SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA S.p.A.
PINETA NUOVA S.R.L. in liquidazione
LORENZO A MARE S.R.L.

il mio impegno irrevocabile a versare, subordinatamente al decreto di ammissione di cui all'art. 163, primo comma Legge Fallimentare, nel termine fissato ai sensi del co. 2° n. 4 dello stesso articolo, gli importi relativi agli anticipi dovuti per legge sulle spese di procedura, nella misura che sarà indicata dal Tribunale nel decreto di apertura della procedura di concordato preventivo di ciascuna delle menzionate società e secondo le modalità di versamento ivi indicate; sino all'importo massimo complessivo di euro 81.420,00.

Conseguentemente mi impegno irrevocabilmente, con la tempistica ed alle condizioni di cui sopra, a versare tali somme per le descritte finalità, rinunciando sin d'ora a qualsiasi forma di rivalsa per quanto riguarda tali importi, che si intenderanno da me corrisposti a fondo perduto.

Con i migliori saluti

Ing. Francesco Bellavista Caltagirone



SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA S.p.A.

Spett.le
 Agenzia delle Entrate
 Direzione Provinciale I di Roma
 Via Ippolito Nievo n. 36
 00153 - Roma

Spett.le
 Equitalia Sud S.p.A.
 Via Cristoforo Colombo, 271
 00147 - Roma

Spett.le
 Agenzia delle Entrate
 Direzione Regionale del Lazio
 Via Giovanni Capranesi n. 60
 00155 - Roma

E p.c.

On.le
 Tribunale di Civile di Roma
 (Sez. Fallimentare)

DOMANDA DI TRANSAZIONE FISCALE EX ART. 182 TER L. FALL.

La società SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA S.P.A., con sede legale in Roma, Lungotevere Aventino n. 5, partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 10031401002, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Davide Maria Franco, elettivamente domiciliata, ai fini del presente atto, presso lo studio "Leo e Associati", sito in Roma, Piazza Ss. Apostoli, n. 66, (c.f. 11370041003 - PEC segreteria@pec.leoepartners.it).

PREMESSO CHE

- la Società appartiene al gruppo "Acqua Marcia" (nel prosieguo, anche il "Gruppo"), riconducibile alla Società dell'Acqua Pia Antica Marcia S.p.A. (*Breviter, SAPAM*);

SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA S.p.A.

- la Società, in esito allo stato di crisi che ha investito il Gruppo, ha individuato, quale migliore strumento per la tutela del patrimonio aziendale e del soddisfacimento dei creditori sociali, la procedura di Concordato Preventivo ex artt. 160 e ss., R.D. 16 marzo 1942, n. 267, con liquidazione giudiziaria del patrimonio;
- in data 21.09.2012 la Società ha depositato presso il Tribunale di Roma la cosiddetta *istanza prenotativa* di concordato preventivo ex art. 161, co. 6, l. fall.;
- il Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, con Decreto cron. 146/12, C.P. n. 3/2012, ha inizialmente concesso termine sino al 17 dicembre 2012, successivamente prorogato sino al 17 febbraio 2013 a seguito del deposito di apposita istanza formulata dalla Società;
- in prossimità della scadenza del termine da ultimo concesso, la Società ha formulato un'ulteriore istanza di proroga, su cui il Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, non si è ancora pronunciato; tuttavia, a seguito del deposito dell'istanza in parola, si è proceduto al completamento del quadro informativo necessario alla definizione del piano di concordato preventivo e degli altri documenti da depositare unitamente al ricorso ex art. 161 l.f., nonché alla definizione della presente transazione fiscale;
- il Piano di Concordato Preventivo, che si allega alla presente, sottoposto ai creditori è un concordato estintivo per liquidazione integrale delle attività,
- ai sensi dell'art. 168, comma 1, l. fall., dalla data di presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto in questione non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
- ai sensi dell'art. 167, comma 2, l. fall., durante la procedura di concordato i pagamenti dei debiti (compresi quelli di natura fiscale) sorti successivamente (ed il cui presupposto è successivo) alla presentazione del ricorso sono soggetti alla previa autorizzazione scritta rilasciata dal giudice delegato, salvo che, con il decreto di apertura della procedura di concordato (o con successivo decreto), il tribunale stabilisca un limite di valore al di sotto del quale non è necessaria detta autorizzazione;
- i valori espressi nel Piano e nella proposta di concordato preventivo sono riferiti alla situazione patrimoniale economica redatta dalla società alla data del 21.09.2012;

RILEVATO CHE

- alla data del 21 settembre 2012, i debiti tributari contabilizzati dalla Società risultano ammontare complessivamente, ad euro 299,00 comprese sanzioni stimate

Azionista Unico

Sede legale: Lungotevere Aventino, 5 - 00153 Roma

Capitale sociale Euro 1.000.000,00 int. vers. - R.E.A. di Roma n. 1204755

Partita IVA, Codice fiscale e Registro Imprese di Roma n. 10031401002

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Acqua Marcia S.p.A. in liquidazione

SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA S.p.A.

ESPONE E RAPPRESENTA QUANTO SEGUE ESPOSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA VERSO L'ERARIO

L'esposizione per debiti fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, come sopra indicato, ammonta, complessivamente, ad euro 299,00 così ripartiti:

| <i>Descrizione</i> | <i>Valori contabili</i> | <i>Valore presumibile estinzione</i> |
|-----------------------|-------------------------|--|
| Erario c/rit.cod.1040 | 299,00 | 299,00 |
| TOTALE | 299,00 | 299,00 |

LA PROPOSTA DI TRANSAZIONE

Alla luce dell'analisi e delle considerazioni sin qui svolte, è intenzione della Società sottoporre all'Agenzia delle Entrate ed al Concessionario per la riscossione una proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter, l. fall., che prevede, secondo i tempi del Piano di Concordato Preventivo:

1. il soddisfacimento integrale (100%) di tutte le posizioni debitorie privilegiate come previsto dalla normativa di riferimento e nel Piano di Concordato Preventivo;
2. il pagamento delle posizioni debitorie chirografarie secondo le medesime modalità indicati per tale categoria di creditori all'interno del Piano di Concordato Preventivo.

I TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA

La proposta prevede, una volta che il credito sia stato precisato ex art. 182 ter, comma 2, l.fall., che la relativa liquidazione si realizzi nell'arco di cinque anni, a partire da dicembre 2013/gennaio 2014 (data di presunta chiusura del giudizio di omologa).

IL RISPETTO DEI REQUISITI EX ART. 182 TER

La presente proposta di transazione fiscale è conforme ai requisiti previsti dall'art. 182 ter, l. fall., nonché alle istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate atteso che sotto il profilo del trattamento, rivestendo il credito tributario esclusivamente natura privilegiata, la proposta di transazione ha un contenuto di mera dilazione ed il concordato preventivo non prevede la suddivisione dei creditori in classi.

A ciò si aggiunga che la percentuale, i tempi di pagamento e le garanzie offerte al credito tributario non sono inferiori a quelli che il Piano e la Proposta di Concordato Preventivo

SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA S.p.A.

offrono agli altri creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, ovvero ai creditori chirografari.

In particolare:

- la percentuale di pagamento offerta è allineata a quella proposta a tutti i creditori privilegiati, dunque soddisfacimento integrale del 100%, compreso il riconoscimento degli interessi legali.
- i tempi di pagamento sono quelli individuati nel Piano.

LE RAGIONI DELLA TRANSAZIONE FISCALE - EFFETTI ED OPPORTUNITÀ DELL'ADESIONE -

Posto che la transazione fiscale costituisce una mera facoltà per il debitore, le ragioni sottese alla proposizione della presente istanza di transazione fiscale devono rinvenirsi:

- o nel conseguire la cristallizzazione del debito tributario alla data di presentazione della proposta attraverso il *c.d. consolidamento del debito tributario*;
- o nell'attribuire certezza e trasparenza al debito tributario e, dunque, alla proposta concordataria anche per gli altri creditori concorsuali;
- o nel consentire ai funzionari incaricati di esprimere, eventualmente, il voto ai fini della proposta di Concordato.

CONSIDERATO

- che la Società debitrice possiede i requisiti di cui all'art. 1, l. fall., e si trova in stato di crisi/insolvenza, per cui risultano essere soddisfatti i presupposti soggettivi di cui all'art. 160 l. fall., implicitamente richiamati dall'art.182 ter, l. fall., così come peraltro accertato dal Tribunale di Roma che ha ammesso la ricorrente alla procedura di *preconcordato*;
- che l'Agenzia delle Entrate per quanto contabilizzato ed indicato nella situazione patrimoniale economica vanta un credito che, al 21 settembre 2012, risulta pari ad € 299,00, come sopra quantificato, e sarà successivamente determinato all'esito della precisazione ex art. 182 ter, comma 2, l.f.;
- che la presente proposta di Transazione Fiscale non prevede il pagamento parziale delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, ovvero non prevede trattamento differenziato rispetto ai creditori privilegiati di equal rango, così come non prevede un trattamento differenziato per la parte del credito chirografario rispetto a quanto previsto nel piano per i creditori privi di garanzie;

Azionista Unico

Sede legale: Lungotevere Aventino, 5 - 00153 Roma

Capitale sociale Euro 1.000.000,00 int.vers. - R.E.A. di Roma n. 1204755

Partita IVA, Codice fiscale e Registro Imprese di Roma n. 10031401002

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Acqua Marcia S.p.A. in liquidazione

SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA S.p.A.

- la presente proposta di Transazione Fiscale, dunque, prevede soltanto una moratoria dell'attività di riscossione in ossequio ai tempi già previsti nel piano ed è finalizzata a consentire ai funzionari incaricati di votare la proposta di concordato, nonché al proponente di perseguire il consolidamento del debito fiscale;
- che la percentuale offerta al creditore Agenzia delle Entrate non è inferiore a quella offerta ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore;
- che la presente proposta di transazione fiscale è stata avanzata conformemente alle indicazioni operative diramate dall'Amministrazione Finanziaria; in particolare, come precisa la Circolare n. 40/E del 2008, l'Agenzia delle Entrate nell'analisi della presente proposta da considerarsi quale parte della proposta complessiva delle società del Gruppo Acqua Marcia deve valutare l'effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo, rispetto all'ipotesi di avvio di una procedura concorsuale fallimentare, tenendo conto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa nonché della tutela degli interessi erariali, nonché anche gli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali, ad esempio, la difesa dell'occupazione la dove è possibile e nei tempi e nei modi previsti nel piano, la complessiva esposizione debitoria dell'impresa, oltre alla sua generale situazione finanziaria e patrimoniale (la tipologia dell'attività svolta, le diverse componenti positive del patrimonio). Dette indicazioni sono state ribadite anche dalla successiva circolare (20/E del 16 aprile 2010) che ha posto l'attenzione all'esigenza di dare adeguata rilevanza all'attività necessaria al fine di addivenire, ove ne ricorrano i presupposti, alle transazioni fiscali, sottolineando come, in presenza di situazioni di crisi aziendali, sia prodromiche alla dichiarazione di fallimento sia evidenziate in una proposta di concordato preventivo, lo strumento della transazione può rivelarsi decisivo per garantire l'effettivo introito di somme dovute all'Erario in misura certamente superiore (ed in tempi ovviamente più rapidi e certi) rispetto a quanto potrebbe avvenire, con le ordinarie modalità di riscossione, in caso di fallimento del contribuente;
- che la presente proposta di transazione fiscale, nonché il Piano e la proposta di Concordato Preventivo, devono ritenersi convenienti per l'Agenzia delle Entrate rispetto al fallimento, unica alternativa al Concordato Preventivo;
- che entro 30 giorni dalla data di presentazione della presente istanza, l'Agenzia delle Entrate rilascia al proponente la certificazione attestante l'entità del debito tributario non iscritto a ruolo e, dunque, procede al consolidamento del debito fiscale, ad esito delle attività e dell'istruttoria previste dall'art. 182 ter, comma 2, l. fall;

Azionista Unico

Sede legale: Lungotevere Aventino, 5 - 00153 Roma

Capitale sociale Euro 1.000.000,00 int.vers. - R.E.A. di Roma n. 1204755

Partita IVA, Codice fiscale e Registro Imprese di Roma n. 10031401002

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Acqua Marcia S.p.A. in liquidazione

SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA S.p.A.

- che entro 30 giorni dalla data di presentazione della presente istanza, il Concessionario della Riscossione rilascia al proponente la certificazione attestante l'entità del debito tributario iscritto a ruolo scaduto o sospeso, ovvero attesta l'inesistenza di debiti fiscali iscritti a ruolo oltre a quelli già quantificati e posti a base della proposta e del piano;

CHIEDE

che gli Enti destinatari della presente istanza si esprimano fornendo assenso alla presente proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter, l.f., come sopra formulata.

Dichiara, inoltre, di essere disponibile ad integrare nei termini previsti l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dai destinatari della presente istanza.

Si allegano i seguenti documenti:

1. copia istanza prenotativa di concordato ex art. 161, comma 6, l.f.;
2. ricorso e piano di concordato preventivo con illustrazione dettagliata dei motivi che hanno determinato la crisi economica dell'impresa e relativa ricevuta di deposito presso il Tribunale di Civile di Roma (Sez. Fallimentare);
3. una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
4. uno stato analitico ed estimativo delle attività e ogni altra documentazione utile per la verifica dei requisiti;
5. l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
6. l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
7. la relazione di un professionista, iscritto nel registro dei revisori contabili, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
8. copia delle dichiarazioni fiscali per le quali si ritiene non sia pervenuto l'esito dei controlli automatici.

Roma, li 14 marzo 2013

L'Amministratore Unico

Dot. Davide Maria Franco



Azionista Unico

Sede legale: Lungotevere Aventino, 5 - 00153 Roma

Capitale sociale Euro 1.000.000,00 int. vers. - R.E.A. di Roma n. 1204755

Partita IVA, Codice fiscale e Registro Imprese di Roma n. 10031401002

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Acqua Marcia S.p.A. in liquidazione

Commissario Giudiziale
Avv. Cassandro Tania Enza
Pec: cp54.2013roma@pecfallimenti.it

Studio Leo e Associati
Pec: segreteria@pec.leoepartners.it
(domicilio eletto)

e p.c. **Direzione Regionale del Lazio**
Settore Controlli e Riscossione
Ufficio Riscossione
Pec

Equitalia Sud S.p.a.
Direzione Regionale Lazio
Ufficio Procedure Concorsuali
e-mail concorsuali.lazio@equitaliasud.it

OGGETTO: *Transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. presentata dalla società
SVILUPPI IMMOBILIARI PAVIA S.P.A. C.F. 10031401002
Concordato preventivo n. 54/13*

In riferimento all' istanza di transazione fiscale art. 182 – ter L.F. presentata dalla società in oggetto alla scrivente Direzione Provinciale in data 9/05/2013 con prot. n. 83853 si comunica che, allo stato attuale, non risultano debiti, per tributi amministrati dall' Agenzia delle Entrate, a carico della società in oggetto.

La scrivente, quindi, non procederà alla valutazione della proposta di transazione fiscale, considerato che manca il presupposto principale per accedere a tale istituto.

Resta implicito che, qualora dovessero emergere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, relativi al periodo precedente alla presentazione del ricorso ex.art.160 L.F., saranno soddisfatti nella stessa misura prevista per le altre posizioni debitorie privilegiate/chirografarie indicate nel Piano di Concordato Preventivo, così come stabilito dall'art.184 L.F.

Con l'occasione, ai sensi dell'art.17 della legge n.221 del 2012, si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla procedura in oggetto: dp.lRoma@pce.agenziaentrate.it.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Giuseppe Orazio Bonanno

